

# Andare in pensione nel 2023

di Riccardo Rizza [\*]



In attesa delle decisioni che il Governo assumerà in materia di riforma delle pensioni, con la legge di bilancio (L. 197/2022), sono state introdotte, per il 2023, alcune limitate novità in ambito previdenziale; in sintesi, restano in vigore le regole Fornero, il blocco degli scatti per la pensione anticipata, l'APe Sociale, la Pensione Precoci e quella per usuranti e gravosi, mentre per Opzione Donna c'è il restringimento della platea e come novità c'è la Quota 103, che consente di ritirarsi a 62 anni con 41 di contributi.

Dal 1° gennaio 2023, dunque, si deve tenere conto di nuovi requisiti per andare in pensione, che condizionano anche la decorrenza del primo assegno.

Proviamo, qui di seguito, a fare il punto sugli strumenti oggi disponibili per andare in pensione quest'anno, alcuni dei quali sono a carattere temporaneo ed altri permanenti.

## Quota 103

È la novità principale della legge di bilancio 2023, definita **pensione anticipata flessibile "Quota 103"**, che consente l'uscita per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria AGO ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata con i seguenti requisiti e pletti:

Requisito anagrafico: almeno 62 anni di età entro 31/12/2023

- Requisito contributivo: almeno 41 anni di versamenti entro 31/12/2023
- Limite pensione a 2800 euro lordi mensili fino a 67 anni
- Finestra mobile di 3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per i lavoratori del pubblico impiego
- Possibilità di cumulo tranne le casse professionali
- La pensione è cumulabile solo con redditi da lavoro occasionale (5mila euro max)

## APe Sociale

È stata prorogata la norma specifica definita **APe Sociale - Anticipo pensionistico** ovvero un'indennità sostitutiva riservata a:

1. Caregivers
2. Invalidità pari o superiore al 74%
3. Addetti ad attività particolarmente difficoltose e rischiose


L'APe Sociale è prevista fino al conseguimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia

con almeno 63 anni di età ed almeno 30 anni di contributi (36 anni gli addetti a mansioni gravose o 32 gli operai edili e i ceramisti). Non è prevista nessuna finestra mobile e possibilità di sfruttare il cumulo gratuito ad esclusione delle casse professionali.

## Opzione donna

La L. 197/2022 depotenzia (incredibilmente) **opzione donna**. I nuovi requisiti sono i seguenti:

- 35 anni di contributi;
- 60 anni di età (59 in presenza di un figlio – 58 in presenza di due figli).



Bisogna appartenere in uno dei seguenti profili di tutela:

1. Caregivers
2. Invalidità pari o superiore al 74%
3. Lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale

L'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti se dipendenti e 18 mesi dopo se autonome

Pensione calcolata interamente con il sistema contributivo e nessuna possibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione.

### Pensione anticipata

Nessuna novità per la **pensione anticipata**:

- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne;
- prevista finestra mobile di 3 mesi e possibilità di cumulo della contribuzione.

### Pensione di vecchiaia

Per il pensionamento di vecchiaia occorrono invece **67 anni, unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione**, senza nessuna finestra mobile. Anche in questa prestazione esiste la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi di lavoro presso gestioni diverse o casse professionali.

### Pensione con lavoro precoce

La pensione anticipata per profili tutelati con lavoro precoce permette di andare in pensione con 41 anni di contribuzione rispettando congiuntamente le seguenti condizioni:

- 12 mesi di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età
- Essere in uno dei 5 profili di tutela:
  1. Disoccupati con esaurimento integrale della disoccupazione
  2. Invalidità personale almeno al 74%
  3. Caregivers
  4. Addetti ad attività difficili e rischiose
  5. Addetti a mansioni usuranti e notturni

Il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti e si può usufruire del cumulo gratuito.

### Pensione più generosa

Chi accederà alla pensione nel biennio 2023-24 beneficerà di una quota contributiva dell'assegno più generosa del 2-3% rispetto a chi è andato in pensione nel 2021-22.

Tale incremento è conseguenza della riduzione della speranza di vita. Il prospetto che segue (tratto da IL SOLE 24 ORE) rende l'idea dell'incremento in discussione

#### Valori a confronto

Coefficienti di trasformazione del montante contributivo in base all'età di pensionamento applicati nel biennio 2021-22 e nel 2023-24

ETÀ	2021-2022	2023-2024	ETÀ	2021-2022	2023-2024
57	4,186	4,270	64	5,060	5,184
58	4,289	4,378	65	5,220	5,352
59	4,399	4,493	66	5,391	5,531
60	4,515	4,615	67	5,575	5,723
61	4,639	4,744	68	5,772	5,931
62	4,770	4,882	69	5,985	6,154
63	4,910	5,028	70	6,215	6,395
			71	6,466	6,655

### Perequazioni

(fonte Ministero del Lavoro)

L'articolo 1, comma 309, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha rivisto il meccanismo della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2023-2024. Per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo (2.101,52 € al mese ai valori lordi del dicembre 2022) la rivalutazione, pari al 100% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, è stata applicata dall'INPS a partire dal 1° gennaio 2023, determinando un incremento delle pensioni pari al 7,3%.

Dal 1° marzo 2023 sono rivalutati, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS, come di seguito specificato:

- nella misura dell'85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 6,205%;
- nella misura del 53% per i trattamenti pen-

sionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,869%;

- nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,431%;
- nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,701%;
- nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,336%.

\* \* \*

Al momento in cui andiamo in pubblicazione nello schema del cosiddetto decreto lavoro in discussione, per i cosiddetti lavoratori precoci sono previste tre finestre (31 Marzo, 15 Luglio, 30 Novembre) d'uscita verso il pensionamento anticipato, invece delle attuali due.

Questa non è l'unica novità in materia previdenziale inserita nella bozza del decreto La-

voro; il testo corregge anche il meccanismo che regola le ricongiunzioni modificando il tasso di rendimento annuo previsto sui contributi e viene allineato a quello riconosciuto dal sistema contributivo (media quinquennale del PIL) anziché rimanere legato all'attuale 4,5%.

Nella relazione tecnica allegata alla bozza si sottolinea che questo ritocco non comporta nuovi oneri per il bilancio ma, anzi, assicura la neutralità rispetto agli equilibri interni a ciascuna gestione, che vede aumentare o ridurre il valore attuale dei benefici pensionistici riconosciuti dello stesso aumentare delle somme trasferite.

Per le contribuzioni riferite a periodi che "cascano" nel retributivo viene previsto che le somme trasferite costituiscano la riserva matematica sulla base della quale calcolare l'incremento della prestazione, senza oneri aggiuntivi per la gestione ricevente e superando il dispositivo attuale, che obbliga il contribuente che opta per la ricongiunzione a farsi carico della differenza. Con questo nuovo intervento risulterebbe azzerata. ■

---

[\*] Rappresentante Regionale per il Friuli Venezia Giulia della Fondazione Prof. Massimo D'Antona. Già responsabile della Sede provinciale di Udine del Patronato EN-CAL-CISAL. Ha conseguito la Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni con la tesi dal titolo "Gli istituti di patronato e di assistenza sociale"

